



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 293 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 29/12/2011

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI GOSSOLENGO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 GIUGNO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ORIELLA PEVERI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2011/3419

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI GOSSOLENGO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 GIUGNO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Gossolengo, con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 7.03.2009 ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano strutturale comunale (brevemente PSC), e successivamente ha avviato il procedimento per la sua approvazione, convocando per il giorno 20 aprile 2009 la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione il 9 novembre 2010, e la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 492 del 3/11/2010;

Preso atto che:

- il Comune di Gossolengo, con deliberazione del Consiglio n. 19 del 28 giugno 2011, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota del 13 luglio 2011 (prot. prov. n. 53309 del 15 luglio 2011), la documentazione di piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- il Piano si compone degli elaborati elencati nell'allegato sub 1 (denominato "1_ELENCO ELABORATI PSC GOSSOLENGO") al presente provvedimento;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 20 luglio 2011;

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dal 9/09/2011;
- in questa sede, la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza del PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) contrassegnato con il codice IT4010016 denominato "Basso Trebbia", svolgendo un'istruttoria in merito;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale riferite al PSC in argomento;

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato sub 2 (denominato "2_RISERVE PSC GOSSOLENGO") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- le valutazioni svolte in istruttoria per quanto riguarda l'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) contrassegnato con il codice IT4010016 denominato "Basso Trebbia", pure riportate nell'allegato sub 2, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza del PSC sul SIC/ZPS, il cui esito dovrà essere assunto all'interno di un provvedimento comunale da inoltrare alla Provincia ai fini dell'espressione del parere motivato relativo alla complessiva valutazione di sostenibilità del PSC;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato sub 2 (denominato "2_RISERVE PSC GOSSOLENGO") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.r. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.r. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.r. n. 19/2008;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali* recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.r. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.r. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.r. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.r. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.r. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;

- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dott. Ing. Gianni Gazzola in sostituzione del dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", Dott. Geol. Davide Marengi, in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Gossolengo per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare al PSC del Comune di Gossolengo, adottato con deliberazione del Consiglio n. 19 del 28 giugno 2011 e costituito dagli elaborati elencati nell'allegato sub 1 (denominato "1_ELENCO ELABORATI PSC GOSSOLENGO") al presente provvedimento, le riserve riportate nell'allegato sub 2 (denominato "2_RISERVE PSC GOSSOLENGO") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di dare atto che, in merito all'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) contrassegnato con il codice IT4010016 denominato "Basso Trebbia", le riserve, pure riportate nell'allegato sub 2, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza di competenza comunale;
3. di richiedere al Comune di Gossolengo di adeguare il PSC alle riserve di cui al precedente punto 1., ovvero di esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. n. 20/2000;
4. di invitare il Comune di Gossolengo a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Gossolengo per gli adempimenti di competenza;
6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO

ORIELLA PEVERI



PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3419/2011 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI GOSSOLENGO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 GIUGNO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/12/2011

**Sottoscritto dal Dirigente
(GAZZOLA GIANNI)
con firma digitale**

	Sigla	scala
QUADRO CONOSCITIVO		
Elaborati	Cartografie	
Relazione illustrativa	QC A1	
Il sistema socio-economico	QC A.01	
Relazione illustrativa	QC B.00	
Carta geologica e geomorfologica	QC B.01	1:10.000
Indagini geognostiche pregresse. Carta dei punti di indagine	QC B.02	1:10.000
Carta dell'idrografia di superficie	QC B.03	1:10.000
Carta dell'evoluzione dell'alveo del fiume Trebbia	QC B.04	1:10.000
Carta idrogeologica	QC B.05	1:10.000
Carta della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale	QC B.06	1:10.000
Carta pedologica	QC B.07	1:10.000
Carta dell'uso del suolo	QC B.08	1:10.000
Carta dei vincoli	QC B.09	1:10.000
Scenari di pericolosità sismica locale	QC B.10	1:10.000
Carta di sintesi della pericolosità sismica locale	QC B.10.1	1:10.000
Carta della copertura vegetazionali, della fauna potenziale e delle reti ecologiche	QC B.11	1:10.000
Carta di fattibilità per le azioni di piano	QC B.12	1:10.000
Aree di nuova espansione edilizia	QC B.13	1:10.000
Stratigrafie dei pozzi	QC B.14	
Trincee Geognostiche	QC B.15	
Prove penetrometriche statiche	QC B.16	
Prove penetrometriche dinamiche	QC B.17	
Fonti delle indagini geognostiche pregresse	QC B.18	
Analisi dei tessuti	QC C.01	1:10.000
Sistema insediativo storico testimoniale a ambientale <ul style="list-style-type: none"> • Mappa storica della rete dei rivi derivati dal Trebbia, con l'indicazione dei rivi urbani e dei mulini • Indirizzi e definizioni per la catalogazione • Elenco degli edifici tutelati e storico-testimoniali. • Quadro d'unione delle sezioni di analisi: A – B – C – D – E – F – G – H – I scala 1:10.000 • Il censimento dei nuclei in zona agricola • Località Partitore. Rilievo architettonico di corte agricola di proprietà del Collegio Morigi • Le sequenze urbane storiche (scala 1:6000) 	QC C.02	/
Impianti e reti tecnologiche	QC C.03	1:10.000
Dotazioni territoriali e sistema della mobilità	QC C.04	1:10.000
Sistema del territorio rurale	QC C.05	1:10.000

Carta della Soprintendenza	QC C.06	1:10.000
Pianificazione sovraordinata. Vincoli ambientali	QC D.01	1:10.000
Pianificazione sovraordinata. Indirizzi strategici	QC D.02	1:10.000
Vincoli naturali, paesaggistici/culturali e antropici	QC D.03	1:10.000
PIANO STRUTTURALE COMUANLE		
Relazione	PSC R	/
Normativa tecnica strutturale	PSC NTS	
Macroclassificazione del territorio	PSC 01	
Aspetti strutturanti	PSC 02	1:10.000
Aspetti condizionanti- Tutele	PSC 03	1:10.000
Aspetti condizionanti - Rispetti	PSC 04	1:10.000
VALSAT		
Val.S.A.T. e Sintesi non tecnica		
Studio di Incidenza SIC/ZPS IT4010018		
Zonizzazione Acustica <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento acustico • Classificazione acustica territorio • Tavola 1 (scala 1:5000) • Tavola 2 (scala 1:5000) • Tavola 3 (scala 1:5000) • Tavola 4 (scala 1:5000) 		

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

QUADRO CONOSCITIVO - Relazione e Cartografie

1. Si rileva che con il **QC occorre provvedere all'organica rappresentazione** dello stato di fatto del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, la relazione necessita di essere integrata secondo quanto disposto dall'art. 4 della LR 20/00 c.m. per evitare duplicazione dell'attività conoscitiva, nel PSC occorre recepire il QC dei piani sovraordinati tenendo conto del livello di dettaglio necessario a definire le politiche azioni del piano comunale. Si rileva che solo in minima parte le valutazioni già espresse rispetto al Documento Preliminare con atto di Giunta provinciale n. 492 del 3 novembre 2010, sono state considerate.
2. Si chiede di evidenziare **come si sia tenuto conto del PTCP 2007** e le motivazioni degli eventuali scostamenti, superando in tal modo talune carenze e difformità riscontrate rispetto al quadro conoscitivo provinciale.
3. E' importante che vengano esplicitate le **metodologie** assunte nella trattazione degli argomenti, è necessario che gli elementi conoscitivi e le analisi di tipo accertativo dello stato di fatto e dei processi evolutivi che lo connotano siano, per quanto possibile riferiti all'attualità, si evolvano in una fase di sintesi e valutazioni che evidenzino : criticità, potenzialità, opportunità e i limiti e le condizioni alla trasformazione
4. E' necessario **correlare i contenuti della relazione con le cartografie**; per queste ultime è necessario facilitare la lettura integrando quanto espresso nelle legende con descrizioni che possano caratterizzare i contenuti, rendendo espliciti l'origine dei dati, anche di quelli in formato digitale; è indispensabile che siano coordinati i contenuti delle cartografie della sezione urbanistica con quelle della sezione geologica al fine di evitare inutili ripetizioni. Le sigle delle tavole ed elaborati citate nelle varie relazioni devono essere espresse in conformità con le codifiche attribuite ai singoli documenti.

PSC - Relazione e Cartografie

5. Le previsioni del piano devono essere definite secondo l'**articolazione (e denominazione) di ambito** già stabilita nell'allegato della L.R. 20/00 per contenuti specifici, esplicitando puntualmente le caratteristiche urbanistiche, funzionali e fissando gli obiettivi prestazionali come definito dall'art. 28 LR 20/00. Tutto ciò anche per consentire la verifica di coerenza dei contenuti e un'inequivocabile applicazione delle norme e con la prospettiva della costruzione della carta unica del territorio.
6. Per garantire omogeneità della regolamentazione urbanistico-edilizia, per quanto concerne le **definizioni delle nozioni e dei parametri tecnici** utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili occorre puntualmente considerare l'atto di coordinamento regionale approvato con delibera dell'Assemblea legislativa della RER n. 279 del 4 febbraio 2010
7. Nel punto 3.1.3.2 della relazione PSC R vengono indicate come **dimensionamento** complessivo del PSC 2030 stanze che rimandano all'ipotesi dimensionale di cui al punto 3.1.1 della relazione già citata. Nel "punto 3.1.1" viene però semplicemente espresso : "Per la valutazione dei fabbisogni per insediamenti residenziali si rimanda ai dati contenuti all'interno dell'elaborato QC/A01 Sistema economico e sociale". Da quest'ultimo documento però emerge che sono stati indicati, dati demografici , socio-economici e sul patrimonio abitativo, (che risultano non aggiornati e non completi) ma non vi è presente nessuna valutazione o elaborazione dei dati che rappresenti il dimensionamento del piano, che pertanto deve essere elaborato.

8. La relazione di piano dovrebbe più esplicitamente indicare le politiche e le azioni per il raggiungimento di obiettivi che sono stati indicati in cartografia.
9. Per i temi rappresentati nel piano dovranno essere esplicitate le caratterizzazioni, le politiche e gli obiettivi, evidenziando le situazioni (opportunamente documentate) che richiedono una verifica di compatibilità rispetto alla pianificazione (o disciplina) sovraordinata.
10. Il PSC ha sviluppato, solo in parte, le politiche e gli obiettivi da trattare e pertanto andranno prodotte le integrazioni e gli approfondimenti che si rendano necessari per la definizione delle specifiche previsioni di piano.

PSC - NORMATIVA TECNICA STRUTTURALE

11. La normativa di PSC - La disciplina di piano, contiene consistenti parti descrittive ripetute più volte, assunte in parte dai contenuti della LR 20/00 e dal PTCP 2007 che sarebbero più confacenti alla relazione. Oltre agli indirizzi per i livelli di pianificazione concorrenti all'attuazione del PSC, detta discipline di dettaglio che troverebbero una più corretta collocazione nel RUE. E' pertanto necessario procedere ad una revisione generale dei contenuti dell'articolato, con l'obiettivo di comporre una disciplina organica, non dispersiva, e più consona al livello strutturale del piano che va a disciplinare. Si rimanda quindi alle successive fasi procedurali la puntuale verifica dei singoli articoli, ferme restando le riserve di dettaglio già formulate in questa sede.
12. Occorre rivedere le NTS attribuendo agli strumenti di pianificazione comunale (PSC POC e RUE) i compiti e le funzioni che gli sono attribuite dalla LR 20/00 e non altre che non trovano riscontro nella legislazione.
13. Il testo necessita di una rilettura sistematica al fine di eliminare inutili ripetizioni e correggere i riferimenti agli articoli delle stesse norme, alle tavole, agli elaborati, leggi e piani sovraordinati utili per contestualizzare in modo corretto gli elementi di progetto disciplinati. Occorre portare a coerenza la denominazione degli oggetti trattati nelle norme e quelli indicati nelle legende delle tavole in modo tale da garantire che ogni elemento sia opportunamente disciplinato e che gli elementi non pianificati non vengano trattati nella normativa.

ValSAT- Valutazione d'incidenza

14. Rapporto VAS-ValSAT : secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 20/00 come modificata dalla LR 6/2009 "*Governo e riqualificazione solidale del territorio*" la valutazione ambientale per il PSC è costituita dalla VALSAT (in conformità con alla Direttiva 2001/42/CE) opportunamente integrata delle fasi procedurali previste dal D.Lgs 152 del 2006 c.m. e non contemplate dalla L.R. 20/00 (art. 5, comma 6 - LR 20/00).
15. Tenuto conto che, gli effetti ambientali del PSC devono essere valutati integralmente (esame disciplinato dalla LR. 20/00 ed esame degli aspetti collegati alla VAS e nel caso in specie valutazione d'incidenza di cui al decreto 357/97) ed espressi in un parere motivato in sede d'intesa (comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/00), sarà quindi necessario acquisire agli atti provinciali, oltre ai pareri degli enti con competenza in materia ambientale (espressi in sede di conferenza o successivamente all'adozione del piano strutturale), anche le osservazioni presentate nel periodo di deposito e la Valutazione d'incidenza espressa con atto dirigenziale comunale
16. Resta inteso che nella fase di controdeduzione il Comune dovrà considerare i contenuti dei pareri espressi dagli enti con competenza in materia ambientale coinvolti in conferenza e dopo l'adozione.

Formati di scambio

17. In relazione ai formati di scambio, cartacei e digitali, si ricorda che la documentazione del piano comunale deve essere conforme a quanto indicato all'art.A-27 della LR 20 e alla delib. C.R. 484/2003. In particolare, come base topografica deve essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 (CTR5)anche in formati vettoriale purché congruente con il formato raster, o suoi derivati (es. CTR10 e

CTR25), georeferenziata secondo i sistemi cartografici di riferimento standard: Gauss-Boaga, UTM-ED'50 e UTM-ED'50* (=UTM-ED'50 del fuso 32 con meno 4.000.000 di metri alle coordinate Nord), tenendo presente che le basi cartografiche comunali e catastali a maggiore o uguale scala (1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000) devono comunque essere congruenti con la CTR.

- Il formato previsto per la cartografia digitale è:
- per i formati raster: TIFF
- per i formati vettoriali: SHAPE (o DXF sotto certe condizioni)

La direttiva regionale sopra citata fornisce anche un'utile indicazione circa il set di strati cartografici vettoriali fondamentali del PSC, elaborato sulla base dei "contenuti della pianificazione" costituenti l'allegato della LR20. A tale proposito, si segnala l'emanazione regionale di un modello tecnico, assunto con D.D. n.2172/2006, in attuazione della delib. C.R. 484/2003, da considerare quale opportuno riferimento per la costruzione dei dati.

Considerato quanto sopra esposto occorre esplicitare l'origine delle basi topografiche utilizzate, lo stato di aggiornamento delle stesse e gli eventuali aggiornamenti della cartografia di base successivi all'edizione della CTR che comunque dovrebbero essere differenziati nella rappresentazione grafica.

QUADRO CONOSCITIVO

Sistema economico e sociale

Elaborato QC A.01-

18. Il sistema di rappresentazione a matrici dell'elaborato deve essere supportato da valutazioni tecniche necessarie per definire il dimensionamento del piano.
19. Con riferimento al punto precedente è da chiarire il significato di quelle tabelle che sono definite "**proiezioni**" e nelle quali sono però riportati dei dati riferiti ad annualità passate.
20. Le analisi non hanno considerato l'**attività edilizia** abitativa articolata per funzione –ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni, sanatorie -; inoltre il QC non opera delle previsioni per scenari, relativamente al futuro possibile numero e tipo di famiglie.
21. Occorre integrare le analisi con dati relativi alla mobilità quotidiana per motivi di studio, lavoro, turismo, servizi.
22. La normativa di **settore sul commercio** al dettaglio in sede fissa ha stabilito che negli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale, elaborati ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i., devono essere presenti:
 - ✓ l'analisi della rete commerciale esistente (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascun esercizio di vicinato, medio-piccola e medio-grande struttura di vendita e di localizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato),
 - ✓ la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale (popolazione residente e gravitante, scelte urbanistiche operate dal Comune in materia di sviluppo insediativo, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ecc.),
 - ✓ la disciplina delle medie strutture di vendita, in coerenza con i contenuti del PTCP,
 - ✓ la formulazione di norme urbanistiche relative al possibile insediamento di attività commerciali,
 - ✓ la disciplina degli standard urbanistici, dei parcheggi pertinenziali, delle aree per il carico/scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza.

Come già evidenziato nell'ambito delle valutazioni finali sul Documento Preliminare del PSC di Gossolengo e tenendo conto sia dei contenuti inseriti all'interno del vigente PRG con la variante relativa alla normativa sul commercio al dettaglio (adottata con atto C.C. n. 34 del 29.09.2008) che di quelli degli

elaborati preliminari predisposti dall'Amministrazione Provinciale ai fini dell'aggiornamento del proprio PTCP (Osservatorio provinciale sul commercio), il Quadro Conoscitivo dovrà contenere:

- ✓ l'analisi della rete distributiva esistente, illustrando sia in termini testuali che grafici l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna medio-piccola e medio-grande struttura di vendita, di localizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e dei centri commerciali naturali, di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale – PVC - approvati), evidenziando le modifiche che la rete distributiva commerciale esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della costruzione dell'elaborato propedeutico alla costruzione del PTCP 2007 vigente; si ritiene che tale analisi dovrebbe essere completata con il raffronto dei dati comunali con quelli medi provinciali e regionali;
- ✓ uno specifico elaborato cartografico che contenga gli esercizi di vicinato, le medio-piccole e le medio-grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale, articolate secondo la tipologia dimensionale ed il settore merceologico, così come disciplinati dalla normativa di settore;
- ✓ la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili provinciali e regionali.

Sistema ambientale

QCB.00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

23. La Relazione contiene alcune affermazioni scorrette o incongruenti rispetto alle disposizioni vigenti in materia di rischio sismico. Viene infatti citata la Tav. B.10.1 come elaborato contenente l'individuazione delle aree "che necessitano di analisi sismica semplificata (secondo livello di approfondimento)" mentre oltre nel testo si afferma che nel territorio "deve essere condotta solo la prima fase di analisi", indicando poi che gli approfondimenti di secondo livello e la relativa determinazione del coefficiente di amplificazione verranno svolti in fase di progettazione. Più avanti si afferma poi che l'area suscettibile di potenziale liquefazione presente sul territorio può non essere ulteriormente indagata, stante che l'entità degli eventi sismici attesi risulterebbe inferiore ai valori-soglia di attenzione. Considerato che nemmeno la parte normativa del piano contribuisce a definire con chiarezza l'orientamento del Comune circa le possibili deroghe concesse (ma non imposte) ai territori ricadenti in Zona sismica 4 (come indicato con riferimento all'art. 38 delle Norme), si chiede di perfezionare in tal senso anche la presente parte illustrativa. A tal fine si consideri che, come già evidenziato in sede di Conferenza di Pianificazione, le disposizioni regionali, trasfuse nel PTCP, prevedono che il PSC motivi e definisca se e in che termini gli strumenti di pianificazione (PSC-POC-PUA) espletino ed esauriscano tutti gli approfondimenti ritenuti necessari nel contesto di interesse, comunque non rinviabili alla fase progettuale degli interventi, data la diversa finalità delle analisi a supporto. Per ulteriori specificazioni, si rinvia a quanto già indicato sul tema in oggetto con riferimento ad altre parti del Piano.

QCB.00 RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA PER LE AREE URBANIZZATE/URBANIZZABILI (non adottato)

24. L'elaborato sintetizza i contenuti delle analisi svolte a supporto della pianificazione strutturale, assumendoli come funzionali anche alla valutazione geologica specifica per le aree urbanizzate e urbanizzabili. Non sono invece contemplate le aree urbanizzabili ipotizzate sul lungo periodo, come da elaborato QCC.02, che tuttavia, sulla base della suddetta impostazione, dovrebbero ritenersi implicitamente già valutate sulla base della "classificazione di fattibilità" (fatte salve le eventuali integrazioni di analisi derivanti da un perfezionamento della trattazione del rischio sismico, come richiesto in riferimento ad altre parti a cui si rinvia). Tale assunzione può ritenersi ammissibile, se dettata da un assetto geologico ritenuto non problematico, ma in tal caso si ritiene necessario darne debito conto nella parte normativa e cartografica del PSC (si veda quanto indicato circa l'art. 36 e alla Tav. QCB.12).

25. Rinviano a quanto evidenziato in riferimento ad altre parti del Piano, al PSC spetta esaurire o eventualmente redistribuire i livelli di approfondimento alle fasi successive della pianificazione, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 33 delle Norme del PTCP adeguato alla L.R. n. 19/2008 e alla direttiva DAL n. 112/2007. Per questa ragione, occorrerà verificare e perfezionare le parti dell'elaborato in cui si afferma che gli effetti sismici attesi nel territorio sono "tali da non richiedere studi di approfondimento di III livello in fase di progettazione", che in una parte del territorio comunale "potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche, in fase di progettazione saranno sufficienti approfondimenti di II livello volti a definire per ogni specifico intervento il coefficiente di amplificazione litologico", ecc.

QCB.01 CARTA GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA (scala 1:10.000)

26. La cartografia geologica regionale e provinciale individua nel territorio comunale l'Unità di Modena (AES8a) che invece nella tavola comunale è assente e in parte sostituita dall'unità definita come depositi alluvionali recenti (b1a). In alcuni contesti le due categorie possono anche considerarsi analoghe ma le aree perifluviali dei tratti vallivi vengono preferibilmente attribuite all'unità formalizzata, data la tendenza di tali depositi a divenire coalescenti in ampi settori della pianura fino al Po. Tale scelta sarebbe peraltro coerente con quanto osservato nella Tav. QCB.04, dove l'evoluzione storica dell'alveo pare quasi completamente contenuta entro il settore dei depositi alluvionali attuali (b1). Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di conformare la cartografia comunale a quella in uso.

QCB.03 CARTA DELL'IDROGRAFIA DI SUPERFICIE (scala 1:10.000)

27. Nella Tavola compare una piccola porzione terminale del tracciato di Fascia fluviale I – Fascia di integrazione dell'ambito fluviale, effettivamente individuata dal PTCP in corrispondenza del Rio Gerosa ma evidentemente non riguardante questo territorio comunale, dove, al di là delle possibili imperfezioni dei dati vettoriali, l'immissione del suddetto Rio nel Trebbia è già "coperta" in larga parte dalla delimitazione dell'alveo attivo dello stesso Trebbia (sua Zona A1), ovviamente prevalente. Tra l'altro, se così non fosse, il Comune avrebbe dovuto provvedere, lungo detto tratto terminale del Rio, all'individuazione delle Zone fluviali I1 e I2 come da art. 14 delle Norme del PTCP, in coerenza con le Zone fluviali eventualmente individuate dal Comune di Gazzola immediatamente a monte del tratto in oggetto, da riguardare in ogni caso con la necessaria prevalenza della disciplina della Zona A1 del Trebbia. Occorre pertanto che il tracciato di Fascia fluviale I venga eliminato dalla cartografia e dalla legenda, provvedendo anche ad eliminare ogni riferimento a detta fascia dagli elaborati prescrittivi del PSC (tavole e norme).

QB.05 CARTA IDROGEOLOGICA (scala 1:10.000)

28. I pozzi individuati nella tavola sono in parte già contenuti in altre cartografie del Quadro Conoscitivo e del Piano, a cui si rinvia circa le imperfezioni riscontrate e le relative richieste di correzione e omogeneizzazione.

29. Il limite tra le aree di ricarica A e D del Piano regionale di Tutela delle Acque, come perfezionate nell'ambito del PTCP, non sembra corrispondere a quello individuato nella cartografia comunale. Si evidenzia, a tale proposito, che la pianificazione sovraordinata non riconosce al Comune la possibilità di modificare tali aree se non attraverso una specifica procedura di modifica al PTCP avviata ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000. E' invece possibile riconoscere (ora però tramite riadozione o successiva Variante) ulteriori aree meritevoli di tutela (art. 35 comma 9 delle Norme del PTCP), ben distinte dalle altre, in modo da assicurare la necessaria protezione anche ai settori eventualmente trascurati dalle cartografie sovraordinate ma riconosciuti come potenzialmente attivi nella funzione di alimentazione degli acquiferi locali. Si chiede pertanto di adeguare le delimitazioni delle aree di ricarica ai dettami della pianificazione sovraordinata.

QCB.09 CARTA DEI VINCOLI (scala 1:10.000)

30. I pozzi e le fasce fluviali individuati nella tavola sono in parte già contenuti in altre cartografie del Quadro Conoscitivo e del Piano, a cui si rinvia circa le imperfezioni riscontrate e le relative richieste di correzione.
31. L'individuazione dell'alveo attivo del Trebbia e della fascia di tutela paesaggistica non risultano corretti. E' opportuno che le individuazioni vengano rese coerenti con le cartografie di riferimento del piano (Tav. PSC.03).

QCB.10.1 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (scala 1:10.000)

32. Data l'estrema omogeneità delle classi di pericolosità sismica presenti nel territorio comunale, non si ritiene opportuno distinguere su due tavole, QCB.10 e QCB.10.1, i fattori di pericolosità (come da Tav. B1c del QC del PTCP) e gli effetti attesi con i relativi livelli di approfondimento (come da Tav. A4 del PTCP). In ogni caso, circa i livelli di approfondimento, dalle indicazioni contenute in legenda e dalla lettura combinata degli altri elaborati di Piano si ritiene non siano state ben interpretate le disposizioni vigenti in materia di prevenzione dal rischio sismico. Come già evidenziato nell'ambito della Conferenza di Pianificazione e in questa sede con riferimento ad altre parti del piano, tutte le aree del territorio comunale sono, per conformazione geologica, suscettibili quantomeno di amplificazione per caratteristiche litologiche e come tali da sottoporre come minimo al secondo livello di approfondimento (microzonazione sismica), da svolgersi nell'ambito del PSC (per i territori urbanizzati e urbanizzabili) oppure, se previsto dallo stesso PSC, nell'ambito del POC o del PUA (art. 33 Norme del PTCP). Tali approfondimenti sono esclusivamente riferiti alle fasi pianificatorie, tant'è che sono volti a supportare la valutazione di compatibilità dei nuovi interventi e di sicurezza degli insediamenti esistenti, e non sono in alcun modo demandabili alla fase attuativa degli interventi, poiché per quest'ultima è richiesta in sostanza la sola definizione degli elementi di progetto, nel rispetto della normativa tecnica di settore. Tuttavia, poiché il Comune ricade in un settore a bassa sismicità di base (Zona sismica 4), la normativa vigente consente di limitare gli approfondimenti al primo livello, ovviamente laddove il geologo non riscontri situazioni che si ritengano comunque meritevoli di approfondimenti successivi. Tale scelta si può ragionevolmente basare sullo scuotimento massimo atteso e dunque sui fattori di amplificazione, oggetto stesso degli approfondimenti di secondo livello, motivo per cui si riterrebbe opportuno fornire comunque la microzonazione anche dei Comuni in Zona sismica 4, rinunciando invece, in assenza di situazioni di particolare rischio, al terzo livello di approfondimento. Si chiede pertanto di apportare le correzioni necessarie per allineare il PSC alla disciplina specifica, evidenziando in modo chiaro ed univoco le scelte operate dal PSC.

QCB.12 CARTA DI FATTIBILITA' PER LE AZIONI DI PIANO (scala 1:10.000)

33. Relativamente a quanto riportato in legenda e riprodotto analogamente nel corpo normativo del Piano, si rinvia a quanto indicato con riferimento agli articoli 36 e 38, con particolare riguardo alla necessità di definire l'operatività delle classi di fattibilità (funzione di relazione geologico-sismica specifica o di solo supporto alla definizione del progetto di piano) e la gestione dei livelli di approfondimento sismico.

QCB.13 AREE DI NUOVA ESPANSIONE EDILIZIA (scala 1:10.000)

34. Il titolo della tavola non appare adeguato al contenuto più caratterizzante della cartografia che sembra essere l'ubicazione e la tipologia delle indagini eseguite sul territorio, sebbene già rappresentate, a diversa scala, nella Tav. QCB.02. Le aree di nuova espansione devono essere ricercate primariamente e univocamente nelle tavole di piano, segnatamente nelle tavole PSC.01 e PSC.02. Si invita pertanto il Comune a modificare il titolo della tavola o a rivederne i contenuti.

QC B.00 - Relazione illustrativa

QC B.11 - CARTA DELLA COPERTURA VEGETAZIONALE, DELLA FAUNA POTENZIALE E DELLE RETI TECNOLOGICHE (scala 1:10.000)

Con riferimento alla relazione illustrativa del quadro conoscitivo QC B.00 e alla tavola QC B.11 "Carta della copertura vegetazionale, della fauna potenziale e delle reti ecologiche" si rileva quanto segue.

35. E' necessario che siano esplicitate le fonti dei dati relativi all'assetto vegetazionale; infatti se, come indicato nella relazione, si è provveduto a elaborare una tavola dell'assetto vegetazionale non utilizzando come base la tav. A2 del PTCP, occorre mettere in evidenza tutte le motivate differenze, per altro ammesse, tra l'assetto vegetazionale del PSC e la tavola del PTCP, per addivenire con il PSC alla modifica della tav. A2 del PTCP. A tal proposito si faccia riferimento alle "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP" in corso di emanazione da parte della Giunta provinciale.
36. In relazione, pur essendo considerati alcuni temi, quali aree boscate, elementi vegetazionali lineari, aree naturali protette, non risulta chiaro quali elementi o aree di valore naturale e ambientale vengono studiati per la successiva definizione delle aree/ambiti di valore naturale e ambientale. Occorre esplicitare il tema facendo riferimento alla Tav. B3.a, alla relazione del QC e all'art. 60 delle NTA del PTCP. Alcuni temi che non sono stati considerati e che andranno sviluppati nel QC in sede di controdeduzioni sono: i ripristini naturalistici delle attività estrattive pianificate nei poli lungo il f. Trebbia, il reticolo idrografico e la presenza di rimboschimenti recenti come definiti da art. A-17 della L.R 20/2000. Si rammenta che con LR n. 19/2009 è stato istituito il Parco Regionale Fluviale del Trebbia e pertanto i confini dello stesso e dell'area contigua, approvati con tale legge, rientrano, ai sensi del comma dell' A-17 della L.R 20/2000, tra le aree di valore naturale ed ambientale.
37. Relativamente al sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016 , che ricade all'interno del Parco Regionale Fluviale del Trebbia la documentazione contenuta nella relazione del QC è carente rispetto a quanto reso disponibile nel QC del PTCP. Pertanto è necessario integrare con riferimento alla documentazione contenuta negli allegati al QC del PTCP 2007 All.B3.3 (R) "Siti di Rete Natura 2000" e All. B3.4 (T) "Atlante degli habitat e degli areali di distribuzione potenziale della fauna" .
38. la tavola QC B.11 "Carta della copertura vegetazionale, della fauna potenziale e delle reti ecologiche" non contiene alcun disegno di Rete ecologica, come enunciato nel titolo. Occorre sviluppare il tema sia nella relazione di QC sia elaborando una tavola di analisi con riferimento ai disposti della art. 67 della NTA del PTCP

Sistema Territoriale

QC R- Relazione

Sistema insediativo territoriale

39. Nel cap. 1, pur considerando l'elaborato QC A01, che non ha i contenuti che gli vengono attribuiti, quanto espresso per il sistema socio-economico risulta oltremodo sintetico e non sufficiente per definire il dimensionamento del piano secondo criteri quali-quantitativi.
40. Nel cap. 1, Relativamente alla caratterizzazione del **Sistema produttivo** è necessario approfondire la struttura e la specializzazione dell'economia locale, la dinamica tipologica delle unità locali (attività presenti e addetti). E' necessaria una caratterizzazione del settore agricolo (n. aziende, articolazione SAU – allevamenti ecc). Per le attività principali occorre predisporre delle schede di dettaglio.
41. Il sistema territoriale dovrebbe assumere uno schema più logico articolato per temi omogenei con riferimento al PTCP 2007, creando i necessari collegamenti fra i vari elaborati (testi e cartografie) che trattano gli argomenti specifici. Quanto illustrato appare oltremodo sintetico e non sufficiente ad illustrare le tematiche in esame.
42. Occorre una verifica di coerenza puntuale fra le sigle degli elaborati citati nella relazione e le codifiche già attribuite agli stessi documenti.
43. Il **Sistema insediativo** territoriale deve definire, in modo organico, le principali tipologie insediative e l'attuale gerarchia dei centri abitati, con riferimento al ruolo che essi svolgono nella prestazione dei servizi alla popolazione ed alle attività economiche.

In proposito risulta necessario elaborare una descrizione, riferita ai seguenti elaborati cartografici: QC C01-Analisi dei tessuti e Le sequenze urbane (che dovrà essere codificata) che dia conto:

- ✓ dell'evoluzione del sistema insediativo realizzato con riferimento alle diverse soglie storiche considerate, della sintesi dei contenuti e dei caratteri degli strumenti urbanistici susseguitisi nel tempo e che hanno caratterizzato ed indirizzato la crescita urbana sul territorio comunale;
- ✓ delle tipologie insediative presenti nei principali centri abitati attraverso una descrizione delle stesse e dei tessuti presenti sul territorio (illustrati solo graficamente).
- ✓ Infine, si rileva che i contenuti della Relazione illustrativa del - Sistema territoriale non evidenziano quale sia la gerarchia dei centri abitati presenti sul territorio comunale, occorre approfondire la classificazione dei centri abitati secondo diversi livelli, a partire dalla gerarchia dei centri del PTCP 2007.

Sistema insediativo storico (urbano e rurale) -

44. Il punto 2.1-Sistema insediativo storico e il punto 2.4- **Sistema insediativo storico testimoniale** ed ambientale concorrono alla definizione di un unico sistema, pertanto devono essere così trattati.

- ✓ per quanto riguarda gli insediamenti storici, è necessario, in adeguamento al PTCP (art. 24), approfondire nel QC l'analisi delle zone urbane storiche, al fine di definire nelle tavole di Piano, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici; nel QC deve infatti essere valutato lo stato di alterazione dei tessuti agglomerati e dei nuclei secondari. In particolare si evidenzia che relativamente al tessuto agglomerato (di Gosolengo), che risulterà totalmente o parzialmente alterato, il PSC potrà escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro; relativamente ai nuclei secondari il Comune, dopo averne verificato nel QC la qualità storica ed architettonica, potrà proporre, in modo motivato e documentato, e in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo del PTCP (Volume C - Sistema territoriale) di non effettuare la perimetrazione, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico;
- ✓ L'art. 22 del PTCP, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici;
- ✓ Occorre definire la perimetrazione, sulla specifica tavola relativa al sistema insediativo storico delle zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme sulla tavola QC D.04, in conformità con il PTCP (tavola C1.f), secondo quanto disposto dall'art. 22 del PTCP 2007. Sarebbe inoltre opportuno predisporre un allegato che contenga una schedatura dei siti di interesse archeologico, sulla base dei contenuti dell'All.C1.3 (R) "Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche" al QC del PTCP 2007 ed integrare la Relazione di QC, illustrando più dettagliatamente metodologia di analisi e fonti. Si evidenzia inoltre che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art. 22.
Infine si rileva che non si fa menzione dell'area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, individuata dal PTCP (Vd. Tav. A1.5).
- ✓ negli elaborati di Piano deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del PTCP 2007, la ricognizione dei parchi e dei giardini che rivestono interesse storico-architettonico presenti nelle aree urbane;
- ✓ relativamente alla viabilità storica il PSC deve riferire, all'interno del QC, in merito a :
 - al recepimento dei percorsi consolidati;
 - alla verifica e all'aggiornamento delle tracce dei percorsi extraurbani, sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto;
 - all'individuazione dei tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale;
 - alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana;

- ✓ occorre inoltre individuare i manufatti idraulici soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e quelli più significativi sotto il profilo della organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale, tenendo conto in particolare che tali opere:
 - coincidano con impianti di sollevamento che, nell'ambito dell'attuale sistema idraulico di bonifica, risultino tuttora indispensabili e pertanto gli interventi di tipo conservativo previsti dovranno comunque ammettere opere finalizzate alla ottimizzazione del funzionamento idraulico;
 - risultino rilevanti ai fini della connotazione del paesaggio agrario di bonifica e come tali salvaguardati, in particolare nelle sagome volumetriche degli stessi e nella caratterizzazione dei fronti

Trattamento dei servizi, come dotazione territoriali pubbliche e Protezione e la qualificazione dei servizi sul territorio

45. Nei punti 3.1 e 3.2, l'**analisi sul sistema dei servizi** non deve stimare ma quantificare puntualmente la dotazione esistente e di progetto evidenziando anche il grado di qualità degli stessi. Definite poi le potenzialità e criticità del sistema sarà con il piano che si deciderà il livello di qualità urbana e quindi le dotazioni di standard da assicurare anche per il futuro. Occorre riferire in merito al tema delle dotazioni scolastiche, anche in riferimento all'incremento della popolazione prevista.
46. Nel QC, punto 2.5, il **sistema delle reti tecnologiche** dovrà essere integrato mediante un'analisi dello stato di fatto, potenzialità e criticità queste ultime andrebbero rappresentate anche nella cartografia (QC C.03), tutto ciò in relazione anche ai pareri di ARPA e Ausl e programmi ATO e Consorzio di Bonifica di Piacenza. La documentazione prodotta da ENIA a seguito delle prime richieste di integrazioni espresse in conferenza, dovrà essere considerata e trovare un'organica collocazione nei documenti di piano (testi e cartografie) in relazione a quanto sopra espresso. Il Sistema fognario e impianti di depurazione compare solo come titolo il tema non è stato sviluppato

QC C.02 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO TESTIMONIALE E AMBIENTALE

47. E' indispensabile correlare e descrivere puntualmente gli elaborati sottoelencati e la finalità che gli si attribuisce all'interno del passaggio dal QC al PSC
- ✓ Mappa storica della rete dei rivi derivati dal Trebbia, con l'indicazione dei rivi urbani e dei mulini
 - ✓ Indirizzi e definizioni per la catalogazione
 - ✓ Elenco degli edifici tutelati e storico-testimoniali. Quadro d'unione delle sezioni di analisi: A – B – C – D – E – F – G – H – I
 - ✓ Il censimento dei nuclei in zona agricola

QC C.03 IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE

48. E' necessario completare quanto prodotto con lo **stato di fatto e di progetto** con i necessari approfondimenti quali-quantitativi e con l'esplicitazione di eventuali limiti prestazionali dei sistemi a rete con riferimento alle integrazioni che andranno a completare la relazione di piano (rif. documentazione integrativa prodotta da ENIA).

QC C.04 DOTAZIONI TERRITORIALI E SISTEMA DELLA MOBILITA'

49. Come già evidenziato nelle valutazioni espresse in conferenza, nel QC (testi e cartografia) è necessario considerare le diverse **modalità di trasporto** urbano ed extraurbano; l'incidentalità, capacità di carico e livelli di funzionalità, in rapporto alla accessibilità al sistema insediativo ed alle diverse parti del territorio e relativamente al trasporto pubblico e privato, deve essere indicato il flusso di passeggeri sulle varie linee e i punti di raccolta

OGGETTI NON TRATTATI

50. Come già riferito nelle valutazioni finali espresse in sede di conferenza, nel quadro conoscitivo (testi e cartografie) non è stato trattato il **Sistema del territorio rurale** così come definito secondo la seguente articolazione: ambiti di rilievo paesaggistico, ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e ambiti agricoli

periurbani. La tavola T2 del PTCP vigente contiene una prima individuazione delle componenti del territorio rurale, dalla quale il PSC può discostarsi da tali perimetrazioni solo sulla base di approfondimenti e di analisi basate su una metodologia analoga a quella utilizzata nella formazione del piano provinciale per questo tema come di seguito indicata.

51. Il territorio rurale deve essere analizzato, individuando le sue componenti, sulla base delle metodologie e dei contenuti presenti nel Quadro Conoscitivo del PTCP 2007; il Piano provinciale, ai sensi dell'art. A-16 della L.R. 20/2000, sulla Tav.T2, ha infatti effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che, deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale, descritta nel QC, e tenendo conto dell'articolazione del territorio in Unità di Paesaggio e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale individuate sulla tavola T1, del Piano di sviluppo rurale (PSR) e del relativo Programma rurale integrato provinciale (PRIP).
52. Nello specifico, nell'ambito del QC, essendo il territorio del Comune di Gossolengo caratterizzato in prevalenza come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola", si deve:
 - ✓ sviluppare i contenuti delle tavole C3.2, denominata "Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali" e C3.3, denominata "Sintesi dell'uso del suolo";
 - ✓ individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura e alla produzione rivolta alla filiera corta.
53. Infine, si provveda ad analizzare, così come prevede l'art. 56 al comma 7 del PTCP, lo stato dell'offerta agrituristica, del turismo rurale e delle attività complementari e/o connesse all'agricoltura presenti sul territorio comunale.
54. Tutte le analisi che saranno effettuate potranno tenere conto dei contenuti presenti nel Volume B - Sistema naturale e ambientale (Componente 6. Paesaggio e Allegati 6.A Schede relative alle unità di paesaggio provinciali e 6.B Schede relative alle unità di paesaggio comunali; Componente 12. Sistema agricolo e Allegato 12.A Analisi del territorio agricolo) e sulle Tavole 05 – Unità di paesaggio comunali e 06 – Uso del suolo agricolo; a tale proposito, al fine di una maggiore chiarezza e più facile lettura del Piano, considerato che il Volume B - Sistema naturale e ambientale, per il territorio agricolo, richiama interamente i contenuti di cui all'Allegato – Evoluzione dell'agricoltura nel piacentino: dall'origine ai giorni nostri, si valuti l'opportunità di effettuare, all'interno del Volume B, una sintesi ragionata e una valutazione dei contenuti dell'allegato, riportando le fonti e gli specifici riferimenti.

Di seguito si riportano gli elaborati del QC del PTCP utili agli approfondimenti richiesti per il territorio rurale:

- ✓ Relazione (Volume C) – par. C3.1
 - ✓ Tav. C3.a Articolazione delle componenti produttiva e paesaggistica del territorio rurale
 - ✓ Tav. C3.b nord Articolazione della componente periurbana del territorio rurale
 - ✓ All. C3.1 (R) Valutazioni sulla capacità d'uso dei suoli della provincia di Piacenza
 - ✓ All. C3.2 (T) Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agro-forestali
 - ✓ All. C3.3 (T) Sintesi dell'uso del suolo
 - ✓ All. C3.4 (T) Vincoli all'uso agricolo e opportunità
 - ✓ All. C3.5 (R) Valutazioni delle componenti produttiva e paesaggistica del territorio rurale
55. Come già riferito nelle valutazioni espresse in sede di conferenza, la tematica relativa al **Livello di qualità ecologica e ambientale** non è stata trattata. Devono essere individuate le dotazioni ecologiche (insieme degli spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano) esistenti e valutate le necessità, le disponibilità e le criticità legate a tali dotazioni.

La ricognizione delle dotazioni ecologico-ambientali dovrà avvenire in riferimento al grado di salubrità dell'ambiente urbano, al grado di incidenza del sistema insediativo sull'ambiente naturale, alla quantificazione e qualificazione delle aree necessarie per ridurre la pressione del sistema insediativo, ai

requisiti prestazionali dei nuovi ambiti di espansione per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

Dovranno essere pertanto analizzate specifiche problematiche relative ad aria, acque sotterranee e superficiali, rumore, elettromagnetismo, radiazioni ionizzanti, rifiuti, suolo, energia.

Infine dovrà essere espressa e se del caso valutata la presenza di eventuali rischi industriali.

La trattazione dello specifico tema dovrà considerare le valutazioni espresse nei pareri di ARPA, AUSL e ATO.

Sistema della Pianificazione

QC R- Relazione

Pianificazione comunale

56. punto 4.2 - Occorre integrare i contenuti espressi in relazione, esplicitando in forma più organica lo stato di attuazione del PRG vigente in tutte le sue componenti (previsioni insediative e dotazioni). indicato un bilancio quantitativo (esistente e residui) e l'analisi qualitativa. La stima dei residui di piano deve chiarire se trattasi di comparti già sottoposti a piano particolareggiato e in corso di attuazione o da considerare nel nuovo bilancio degli ambiti di trasformazione. Lo stato di attuazione deve essere espresso in modo più dettagliato anche in relazione alle attrezzature e spazi collettivi. Infine si ritiene utile elaborare una tavola relativa allo stato di attuazione del PRG vigente all'interno del sistema della pianificazione ed una relativa alla sintesi dei PRG dei comuni limitrofi quando esistono dirette connessioni.

57. punto 4.2 Occorre considerare e sintetizzare i contenuti della pianificazione commerciale, trattata, così come espresso nella relazione, in una variante al PRG (che dovrebbe essere in corso di approvazione) e gli altri strumenti di settore comunali.

Tali strumenti comunali vigenti o elaborati vanno considerati evidenziando quelli che mantengono la loro autonomia quali piani di settore con valenza territoriale e quelli che di fatto costituiscono contenuto di piano urbanistico nell'articolazione definita dalla L.R. 20/00 (PSC, POC e RUE)

Pianificazio sovracomunale

58. **PTCP punto 5.1** – Come già evidenziato nell'atto di Giunta provinciale n. 492 /2010, quanto espresso deve essere aggiornato ed integrato secondo i contenuti del PTCP 2007 vigente. Come evidenziato dalle recenti modifiche alla L.R. 20/2000 (rif. art. 4 comma 2-bis) nella fase di pianificazione comunale, il riferimento al quadro conoscitivo del PTCP è imprescindibile, il PSC deve recepire il quadro provinciale e procedere alle sole integrazioni e articolazioni indispensabili per la definizione delle previsioni di piano, si chiede pertanto di argomentare con considerazioni puntuali in merito a tutte le componenti del piano provinciale, articolate per sistemi, che abbiano una diretta connessione con il territorio comunale. Si rammenta che secondo quanto disposto nelle NTA del PTCP vigente i Comuni con i propri strumenti devono specificare approfondire ed attuare i contenuti della pianificazione provinciale e inoltre la riproduzione delle cartografie deve garantire un livello di dettaglio , almeno pari a quello del piano provinciale stesso con basi topografiche aggiornate (CTR o carte da essa derivate come precedentemente specificato). Nel PSC tutti gli elementi del PTCP presenti nel territorio comunale dovranno essere disciplinati in coerenza con quanto disposto dalle NTA del PTCP vigente.

Nella relazione di piano sarà necessario evidenziare come si sia tenuto conto del PTCP e le motivazioni degli eventuali scostamenti, superando in tal modo talune carenze e difformità riscontrate rispetto al quadro conoscitivo provinciale.

59. **PTCP - Schema direttore rete ecologica** - L'argomento va rivisto evitando di riportare una metodologia che non è stata applicata per l'elaborazione del presente PSC al contrario occorre evidenziare e descrivere solo gli elementi funzionali pertinenti con il contesto territoriale del comune. Con riferimento agli ecosistemi è necessario evidenziare e descrivere quelli ai quali il territorio comunale appartiene.

60. **Il PPGR– punto 5.2-** I contenuti della relazione devono essere integrati. Le tavole v.R1 e v R2 e le simulazioni devono essere rappresentate ad una scala più consona per definire le aree non idonee del PSC. E' da esplicitare se le simulazioni rappresentate, esauriscono le casistiche espresse nelle norme di PTCP vigente relativamente alle aree idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti (art. da 37 a 50) con particolare riferimento agli articoli 49 e 50. Rispetto a questi ultimi potranno essere aggiunte ulteriori areali purchè queste ultime risultino incompatibili con la localizzazione di impianti a seguito di un'approfondita analisi del contesto territoriale ed in coerenza con gli obiettivi e le politiche assunte dal piano strutturale medesimo Si rammenta che nelle aree ritenute idonee dal PSC (o meglio che non escludono tale possibilità) potranno essere approvati nuovi impianti ai sensi dell'art. 7 comma 3 del P.P.G.R. Quanto prodotto ad integrazione della documentazione approvata dalla Giunta comunale solo in parte riscontra le richieste formulate in conferenza, non è stata trattata la possibilità disciplinata dai già citati articoli 49 e 50.
61. **Codice dei beni ambientali e del paesaggio** - Come già evidenziato con le valutazioni conclusive sul DP, quanto espresso in relazione deve essere integrato con riferimento del Cap. 3 sez. D3 del Sistema della pianificazione del PTCP 2007, riportando almeno le informazioni già esplicitate nel già citato cap. e nei seguenti elaborati :
- ✓ All D3.1(T)-Aree e beni soggetti a vincolo culturale-D.Lgs 42/04-,
 - ✓ D3.2(R)-Elenchi delle aree e beni soggetti a vincolo culturale Dlgs 42/04 (architettonici art. 10 commi 1,3 2 4 e art. 11 comma 1),
 - ✓ C1.3(R) -Ricognizione e schedatura aree archeologiche;
 - ✓ D3.a.(T)-Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico (Dlgs 42/04)
- Con legge n. 106 del 12 luglio 2011, (legge di conversione del decreto legge n. 70/2011) sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), ed eventualmente aggiornare l'indicazione dei beni. Si ritiene utile la predisposizione di uno specifico elenco, con opportuna numerazione/codifica
62. Le codifiche assunte nelle tavole PSC 3, QC D.04 (assunte dal PTCP 2007) riferite ai beni disciplinati dal D.Lgs 42/04 devono trovare riscontro nella relazione
63. Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/04), i **Parchi e le Riserve** nazionali o regionali, (art. 142 comma 1 lettera f) sono sottoposti a vincolo. E pertanto necessario aggiornare la cartografia con riferimento la perimetro del Parco Regionale del Trebbia istituito con LR 19 del 4.novembre 2009.
64. I riferimenti al sito di **Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016** come area sottoposta a vincolo di cui al Dlgs 42/04 non vanno riportati in quanto non pertinenti.
65. **Piano faunistica venatorio** - Quanto espresso in relazione (QC R) deve essere riconsiderato con riferimento alla relazione di QC del PTCP 2007 sezione D.2 3 – con particolare riferimento alla citata tavola del piano PFV n. 35 Carta delle idoneità territoriale per gli istituti di produzione faunistica. Inoltre gli eventuali richiami agli articoli del PTCP devono essere riferiti alle NTA del vigente e non al PTCP 2000.
66. **Parco regionale fluviale del Trebbia** -Il paragrafo in oggetto va modificato con riferimento ai contenuti delle legge istitutiva del Parco (LR 19/09) che riporta la normativa di regolamentazione e la zonizzazione effettive.

QCD.01 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA - VINCOLI AMBIENTALI (scala 1:10.000)

67. L'individuazione delle fasce fluviali deve essere coerente con quella rappresentata nei piani sovraordinati. Occorrerà pertanto correggere alcune incongruenze riscontrate nel settore Sud del territorio comunale, in particolare circa i limiti della fascia A e fascia C del PAI.

68. Si ritiene opportuno integrare la cartografia con i tematismi individuati nella Tav. A5 del PTCP in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, in coerenza con gli elaborati QC.B opportunamente corretti.
69. La legenda della cartografia deve essere completata con l'esplicitazione delle fonti ; strumenti sovraordinati rappresentati con puntuali e circostanziati riferimenti alle NTA ed alla legislazione vigente

QCD.02 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA - INDIRIZZI STRATEGICI (scala 1:10.000)

70. La cartografia ripropone temi già contenuti in altre tavole, anche nell'ambito del presente sistema, senza particolare valore aggiunto e senza evidenza del carattere strategico dichiarato nel titolo della tavola. Si chiede pertanto una razionalizzazione della distribuzione dei tematismi tra le diverse tavole del piano.

QCD.03 VINCOLI NATURALI, PAESAGGISTICI/CULTURALI, ANTROPICI (scala 1:10.000)

71. L'individuazione dei pozzi comunali non appare congruente con quella rilevata nella Tav. A5 del PTCP, dove risulta infatti censita una captazione anche nel settore meridionale della frazione di Settima. Non risultano inoltre rappresentate le zone di protezione assoluta e le zone di rispetto previste dalla legislazione vigente intorno alle captazioni idriche ad uso acquedottistico. Infine, in legenda compare un tematismo denominato "zone di rispetto idrico" di non chiara derivazione né riscontrabile in cartografia. Si chiede pertanto di apportare le opportune modifiche e di motivare le difformità con gli strumenti sovraordinati.
72. La legenda della cartografia deve essere completata con l'esplicitazione delle fonti ; strumenti sovraordinati rappresentati con puntuali e circostanziati riferimenti alle NTA ed alla legislazione vigente
73. La rappresentazione degli edifici storico testimoniali deve essere completata secondo quanto già rappresentato nelle tavole A1.2 e A1.5-Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale del PTCP 2007 prendendo atto che su tali cartografie sono rappresentati sia i beni architettonici (di cui all'art. 10 c. 1, 3 e 4 che artt. 11 c. 1) che quelli testimoniali. Questi ultimi non sono però tutelati dal D.Lgs 42/04.
74. Il requisito temporale degli edifici pubblici, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 106/2011 al D.Lgs 42/04 è stato indicato in "70 anni" e non più "50".
75. Le fasce di rispetto definite ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs 42/04, con riferimento ai corsi d'acqua Rio Stradazza e Colatore Rifiuto, nella zone prossime al confine sud del Comune devono essere corrette in conformità con quanto indicato nella tavola D3.a-Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico.
76. L'area del Parco Regionale del Trebbia, comprensiva dell'area contigua, va riportata con riferimento al codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/04).
Si rimarca che Rete Natura 2000, l'assetto vegetazionale e le fasce fluviali sono tutele ambientali e non vincoli.

QCD.04 CARTA DELLA SOPRINTENDENZA

77. Occorre completare la legenda della tavola con l'esplicitazione delle fonti ; con puntuali e circostanziati riferimenti alla legislazione.
78. Le fasce di rispetto definite ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs 42/04, con riferimento ai corsi d'acqua Rio Stradazza e Colatore Rifiuto, nella zone prossime al confine sud del Comune devono essere corrette in conformità con quanto indicato nella tavola D3.a-Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico.
79. **QC D.01 - QC D.02 -QC D.03 - QC D.04** - Fermo restando quanto sopra esposto si rileva che nelle varie tavole sono riproposti più volte gli stessi elementi. Occorre coordinare meglio i contenuti caratterizzando gli elementi secondo il valore intrinseco o legislativo che assumono nei vari sistemi. Consideri il Comune se occorra mantenere distinte le quattro tavole.

80. Occorre considerare la disciplina degli spandimenti degli effluenti dall'allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) e nelle restanti aree non o parzialmente idonee anche in considerazione del recente Decreto del Presidente della G.R. n. 194/2011.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

PSC R- Relazione

81. **cap. 3.1.1** *I fabbisogni insediativi*- Come già evidenziato nell'atto di Giunta provinciale n. 492 /2010, occorre definire il dimensionamento del piano secondo i disposti dell'art. 64 e dell'art. 73 del PTCP 2007, è necessario in prima istanza definire il fabbisogno pregresso e valutare la domanda avendo riguardo alla composizione qualitativa e quantitativa e della sua possibile evoluzione sulla base di scenari demografici, compatibilmente con la capacità di servizio delle reti (tecnologiche e viabilistiche ecc.). Nel rispetto degli obiettivi definiti dall'art. 2, comma 2 della LR 20/00, il PSC è chiamato a definire il fabbisogno insediativo che potrà essere soddisfatto dal POC attraverso la sostituzione, riorganizzazione, addensamento o riqualificazione dei tessuti esistenti. Quanto affermato a pag. 10 della relazione di PSC, e cioè che la valutazione dei fabbisogni per insediamenti residenziali è all'interno dell'elaborato *QC A01-Sistema economico sociale*- non trova riscontro nei contenuti dell'elaborato richiamato. (vedi riserva di carattere generale)
82. **punto 3.1.3** *L'assetto del territorio* - Occorre precisare che le NTS (norme tecniche strutturali) dettano oltre agli indirizzi, le prescrizioni e le direttive così come disposto dall'art. 11 della L.R 20/00
83. **punto 3.1.3.1** *Il territorio urbanizzato*
- ✓ **Ambiti urbani consolidati** - Occorre rendere esplicito che gli interventi di qualificazioni funzionale, sono di tipo edilizio e non territoriale.
 - ✓ **Ambiti di riqualificazione urbana** - Occorre rendere esplicito che gli interventi di riqualificazioni sono attuati attraverso PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della LR 19/98 come modificata.
84. **punto 3.1.3.2** *Il territorio urbanizzabile*
- ✓ **Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali** -
 - Occorre rivedere quanto esplicitato in merito alle "Previsioni dimensionali del PSC" erroneamente indicate "in 25.000 mq di superficie utile per ettaro di superficie territoriale". Accertato che l'indice territoriale così come espresso non è sostenibile, è necessario correggere il parametro indicato e ricondurre la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici ai contenuti dell'Atto di coordinamento tecnico approvato dalla Assemblea legislativa della RER n. 279/2010 (vedi riserve di carattere generale).
 - la penultima frase deve essere riformulata tenendo presente che il piano adottato ha già una veste "definitiva" che può essere integrato e modificato nei limiti posti dalla legge e a seguito di osservazioni dei privati o riserve provinciali.
 - l'ultima frase nella quale viene espressa una potenzialità del piano pari a 2.030 stanze che dovrebbe trovare riscontro nel punto 3.1.1 che è privo di contenuti. (vedi riserva di carattere generale).
 - ✓ **Ambiti destinati ad attività economiche, commerciali e produttive** - tali ambiti non possono essere caratterizzati come "polifunzionali" in quanto questi ultimi sono pianificabili dal PTCP, inoltre occorre precisare che le attività produttive insediabili dovranno essere distinte da limitati impatti.
85. **punto 3.1.3.3** *Schede d'ambito* - Occorre completare le schede d'ambito indicando le caratteristiche urbanistiche, definendo le politiche e gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare, nonchè la quota minima e massima di carichi insediativi; quanto sopra in considerazione delle valutazioni e

conclusioni assunte nelle schede definite nella ValSAT in particolare per quanto concerne le azioni di mitigazione e compensazione.

86. **punto 3.1.3.4 Territorio rurale** - Secondo quanto disposto dall'art. 56 del PTCP 2007 nella tavola T2 del piano provinciale è rappresentata una prima articolazione delle tre componenti che compongono il territorio rurale. Nel PSC tale rappresentazione può essere modificata solo sulla base di approfondimenti e analisi basate su una metodologia analoga a quella utilizzata per la formazione del PTCP che non si evincono dai contenuti espressi nella relazione del piano comunale. La descrizione delle tre componenti dovrà considerare le integrazioni richieste con le riserve formulate in merito al QC
87. **punto 3.1.3.4 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico** - deve essere esplicitata la metodologia utilizzata per la ripermimetrazione di tali ambiti
88. **punto 3.1.3.4 Ambiti rurali destinati ad attività estrattive** - Le aree destinate ad attività estrattiva non devono essere individuate nel PSC in quanto attività temporanee. Resta però da definire la situazione degli impianti fissi di lavorazione inerti . Il PSC dovrà assumere le determinazioni del PAE vigente. (vedi riserva sulla Pianificazione comunale)
89. **punto 3.2 Gli aspetti condizionanti le trasformazioni** - I temi trattati nel Capitolo 3.2 devono essere riconsiderati in relazione alle riserve già espresse in merito agli stessi argomenti nel QC.

OGGETTI NON TRATTATI

90. **Insedimenti commerciali** - Il PSC deve contenere:
- ✓ la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali - a livello sia descrittivo che cartografico -), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;
 - ✓ la disciplina delle medie (medio-piccole e medio-grandi) strutture di vendita, in coerenza con i contenuti del PTCP 2007 vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 92, comma 6;
 - ✓ la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali.
91. Si precisa, inoltre, che:
- ✓ il POC è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno triennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base degli indirizzi del PTCP e di una valutazione di efficacia e di coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso. Quindi, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie;
 - ✓ nel RUE sono illustrati i criteri relativi alle scelte autorizzative ed elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti).
 - ✓ Si rammenta, infine, che gli specifici contenuti relativi al settore del commercio al dettaglio, devono risultare coerenti con le disposizioni fissate dalla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a:
 - ✓ il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
 - ✓ la L.R. 05.07.1999, n. 14, con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 5, comma 1;
 - ✓ l'atto di indirizzo approvato con delibera C.R. 23.09.1999, n. 1253, con particolare riguardo ai punti:
 - 3.2: Metodologia per gli adempimenti dei Comuni,
 - 4.1: Indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato,
 - 4.2: Indirizzi per l'insediamento delle medie strutture di vendita,
 - 5.1: Standard urbanistici, criteri per incentivare l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture di vendita esistenti,
 - 5.2: Dotazione di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci,
 - 5.3: Accessibilità.

92. **Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico** - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Ambiti agricoli periurbani - Secondo quanto disposto dall'art. 56 del PTCP 2007 nella tavola T2 del piano provinciale è rappresentata una prima articolazione delle tre componenti che compongono il territorio rurale. Nel PSC tale rappresentazione può essere modificata solo sulla base di approfondimenti e analisi basate su una metodologia analoga a quella utilizzata per la formazione del PTCP che non si evincono dai contenuti espressi nella relazione del piano comunale. In assenza di tali valutazioni l'articolazione del territorio rurale deve conformarsi alle perimetrazioni definite nella già citata tavola T2.
93. **Ambiti rurali destinati ad attività estrattive** - Le aree destinate ad attività estrattiva non devono essere individuate nel PSC in quanto attività temporanee. Secondo una prima verifica, però, le aree così individuate corrispondono a sedi di "Impianti fissi di lavorazione degli inerti" che di fatto vanno configurate quali attività produttive che è possibile mantenere all'interno del perimetro del Parco del Trebbia fino alla loro dismissione. Occorre comunque verificare quanto definito dal PAE in riferimento alla loro eventuale proposta di dismissione e/o delocalizzazione. (riferimento integrazione QC sistema della pianificazione comunale di settore).
94. La tavola riporta un'articolazione delle **Aree di valore naturale e ambientale** in sotto ambiti non pertinente; la distinzione tra vari elementi che costituiscono la aree di valore naturale ed ambientale poteva essere riportata in una tavola di QC ma non è opportuna in una di PSC. Per altro le aree definite come: "Aree di valore naturale ed ambientate destinata ad aviomodellismo", "Recupero ambientale di siti destinati ad attività estrattiva" e "alveo inciso" ricadendo nei confini del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (art. A-17 della LR 20/2000) entrano automaticamente a far parte delle degli Ambiti di Valore Naturale e Ambientale.
Presentano eccezione gli impianti fissi di trasformazione degli inerti, previsti, ai sensi del comma 10 art 6 della LR 19/09, in area contigua del Parco Regionale fluviale del Trebbia. Per tali aree produttive e solo con la finalità di impianto fisso è ammessa la sovrapposizione con le Aree di valore Naturale Ambientale e a tal fine è necessario prevedere specifica normativa.
95. Con riferimento agli "**Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali**" alcuni di questi interferiscono con elementi dell'assetto vegetazionale di cui alla tav. A2 del PTCP. In particolare si evidenzia che l'ambito previsto a nord dell'abitato di Gossolengo presenta al suo interno alcuni elementi lineari, mentre l'ambito previsto a settima, a nord est lungo la SS 45, interferisce con un elemento lineare, presente sul confine dell'ambito. Pertanto, nelle schede di tali d'ambiti risulta necessario far rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.
96. Inoltre con riferimento al menzionato ambito dell'abitato di Gossolengo si rileva, che le strade urbane di progetto ivi previste interferiscono con alcuni elementi lineari ivi presenti. Con riferimento ai commi 6 e 9 dell'art. 8 del PTCP tali interventi sono ammessi prevedendo compensazioni dei valori compromessi.
97. Con riferimento agli "**Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi**" alcuni di questi interferiscono con elementi dell'assetto vegetazionale di cui alla tav. A2 del PTCP. In particolare si evidenzia che l'ambito previsto a nord dell'abitato di Quarto presenta sul confine un elemento lineare, mentre l'ambito previsto sempre a settima, a sud lungo la SS 45, interferisce con un'area vegetata, presente sul confine dell'ambito. Pertanto, nelle schede di tali d'ambiti risulta necessario far rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.
98. Con riferimento ai "**Servizi in espansione**" alcuni di questi interferiscono con elementi dell'assetto vegetazionale di cui alla tav. A2 del PTCP. In particolare si evidenzia che l'ambito previsto a ovest dell'abitato di Gossolengo presenta sul confine un elemento lineare. Pertanto, nelle schede di tali d'ambiti risulta necessario far rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.
99. Le tavole del PSC non presentano alcun disegno di **rete ecologica locale**, è pertanto necessario partendo dallo schema direttore di rete ecologica provinciale e con riferimento ai disposti di cui all'art 67 delle NTA del PTCP, definirla. Inoltre da un confronto tra la tavola A6 "Schema direttore di Rete ecologica provinciale" e il territorio urbanizzabile previsto dal PSC, si evince che l'abitato di Gossolengo è fasciato da "Ambiti di connessione da consolidare e migliore in pianura". Per tali ambiti al comma 4

dell'art. 67 delle NTA è specificato che per la “discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali”, “vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati” tali elementi naturali. È necessario pertanto che negli ambiti agricoli peri-urbani siano decisamente perseguiti gli obiettivi di cui al comma 4 dell'art. 67 in compensazione rispetto all'ampliamento del tessuto urbano.

100. Si esprimono riserve sulle "denominazioni" riportate in legenda secondo le considerazioni puntuali di seguito riportate:

- ✓ Viabilità puntuale - va caratterizzata secondo il disegno di progetto
- ✓ Viabilità - non è rappresentata da un simbolo
- ✓ Piazzole di sosta - non trovano riscontro nella tavola
- ✓ Recuperi ambientali di siti interessati da attività estrattive - dovrebbero essere così rappresentati nel QC ma come Aree di valore naturale e ambientale nelle tavole strutturali.
- ✓ Dotazioni territoriali - L'indicazione puntuale delle dotazioni territoriali può determinare la necessità di attivare procedure di variante al PSC, non necessarie se il consolidato viene rappresentato nel suo insieme come ambito. Quest'ultimo sarebbe poi rappresentato nelle sue componenti nel RUE.
- ✓ CARTOGRAFIA DI BASE - tutti gli elementi che sottendono a tale voce sono di fatto dei tematismi e non elementi di cartografia di base.

PSC.03 ASPETTI CONDIZIONANTI TUTELE (scala 1:10.000)

101. E' necessario rendere visibili e coerenti con la legenda i limiti delle fasce fluviali del PAI, al momento irricognoscibili e in buona parte occultati da altri tematismi.

102. In legenda le fasce fluviali del PAI e del PTCP, a differenza di altri tematismi, non sono accompagnate dal rinvio alla normativa specifica. Si invita pertanto il Comune ad omogeneizzare l'impostazione di legenda.

103. Nella tavola dovranno essere incluse le tutele derivanti dal Piano regionale di Tutela delle Acque come attuate dal PTCP.

104. Nella tavola PSC03 è solo parzialmente riportato l'assetto vegetazionale, in quanto solo alcuni elementi lineari sono evidenziati e mancano completamente le strutture vegetazionali con estensione areale. Pertanto nel piano adottato rimane come riferimento solo la tav. QCB.11 che, come indicato in precedente riserva, riporta un assetto individuato con una metodologia non sufficientemente esplicitata. Da un confronto tra la tav. QC-B.11 e le tavole A2.2 e A2.5 del PTCP si evidenziano numerose differenze non adeguatamente motivate sia per quanto riguarda le aree boschive sia per gli elementi lineari.

E' pertanto necessario esplicitare e motivare puntualmente le differenze. In assenza di tali motivazioni il PSC dovrà assumere l'assetto vegetazionale del PTCP.

105. L'azonamento e la perimetrazione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia riportata nella tavola in oggetto non è conforme alla delimitazione approvata con la legge istitutiva (LR n. 19/09) e pertanto l'elaborato cartografico va adeguato.

106. Si esprimono riserve sulle "denominazioni" riportate in legenda secondo le considerazioni puntuali di seguito riportate:

- ✓ CARTOGRAFIA DI BASE - gli elementi che sottendono a tale voce sono di fatto dei tematismi e non elementi di cartografia di base.
- ✓ Occorre completare le singole fasce fluviali rappresentate, con i rispettivi riferimenti normativi.

PSC.04 ASPETTI CONDIZIONANTI RISPETTI (scala 1:10.000)

107. A Settima la tavola comunale individua solo un pozzo ad uso acquedottistico mentre il PTCP (Tav. A5) ne ha censiti 2. Il pozzo mancante è collocato nel settore centro-meridionale dell'abitato e non sembra corrispondere ad un pozzo cartografato come “in disuso” nella Tav. QCB.05, collocato nel settore settentrionale. Si chiede pertanto al Comune di verificare i motivi di tale incongruenza e sanare gli eventuali errori.

108. Le zone di rispetto ai pozzi sono indicate come "zone di rispetto idrico", termine che potrebbe tuttavia confondersi con i rispetti di polizia idraulica del reticolo pubblico e consortile e che si ritiene sia comunque opportuno sostituire utilizzando le denominazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal PTCP.
109. Perimetro del Centro abitato - Al fine dell'applicazione delle fasce di rispetto stradale, ai sensi dell'art. A-5 occorre definire il perimetro del Centro Abitato, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.
110. Si esprimono riserve sulle "denominazioni" riportate in legenda secondo le considerazioni puntuali di seguito riportate:
- ✓ CARTOGRAFIA DI BASE - gli elementi che sottendono a tale voce sono di fatto dei tematismi e non elementi di cartografia di base.

111. Normativa Tecnica Strutturale

Le riserve puntuali di seguito riportate devono essere considerate in stretta attinenza con quelle di carattere generale sopra espresse.

Nell'apparato normativo sarebbe opportuno rendere esplicito ciò che è prescrizione, direttiva ed indirizzo rispetto ogni singola norma al fine di una più corretta applicazione della stessa.

La numerazione dei commi risulta parziale, occorre completarla.

- **Art. 2 Finalità ed elaborati del PSC** - al comma 8 - la relazione Illustrativa è erroneamente codificata QC-A1 anzichè QC R, non compare nell'elenco la relazione QC B.00 (presenti due elaborati uno integrativo di carattere sismico)

- **Art. 3 Efficacia delle previsioni, salvaguardia degli strumenti di pianificazione e disposizioni transitorie** - I commi 8, 9 e 10 devono essere riconsiderati in relazione ai disposti di cui all'art. 2 comma 9 del PTCP 2007.

- **Art. 4 Carta unica del territorio monitoraggio** - Affinchè la pianificazione urbanistica comunale possa assumere valore di "Carta unica del territorio" deve recepire e coordinare integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.R. 20/00 e dare atto nella delibera di approvazione del completo recepimento, motivando l'eventuale recepimento parziale. Dell'approvazione della carta unica del territorio è necessario darne informazione anche attraverso lo sportello unico delle attività produttive. Tale articolo potrà diventare efficace solo se verranno puntualmente attivati tutti i disposti procedurali di cui all'art. 19 della LR 20/00.

- **Art. 5 Aggiornamento del quadro conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti** - Occorre riscrivere l'articolo considerando puntualmente i contenuti dell'art. 32bis della LR 20/00 . E' escluso che qualsiasi modifica al PSC possa essere assunta con determina dirigenziale in quanto tutta l'attività pianificatoria è in capo al Consiglio comunale.

- **Art. 8 Definizione urbanistica-edilizia** - I contenuti dell'articolo non sono argomento da piano strutturale ma da inserire nel RUE.

- **Art. 10 Partizione del territorio : I sistemi territoriali** -

- **Territorio urbanizzato**-2° comma lett. c- gli ambiti produttivi di rilevanza comunale non possono essere indicati quali "poli";

- **Territorio rurale** -- a pag. 33 è da rivedere la possibilità di "concessione di diritti edificatori" in quanto andavano "individuati" nel PSC. Per quanto concerne poi l'attuazione dell'intervento, deve essere disciplinata dal POC e non dal RUE come esplicitato nella norma.

- **Art. 12 Ambiti urbani consolidati (AUC)** -

- Occorre rivedere la norma in considerazione di quanto disposto dalla LR 20/00 art. A-10, gli ambiti consolidati individuati e caratterizzati con il PSC e le trasformazione edilizie disciplinate dal RUE e attuate attraverso intervento diretto.

- In relazione all'ammissibilità degli insediamenti commerciali negli Ambiti urbani consolidati – AUC (art. 12) occorre precisare quali siano le tipologie dimensionali ed il settore merceologico insediabili all'interno degli stessi. Nel caso in cui risultino ammissibili strutture di media dimensione, occorre prescrivere che in sede di POC dovranno essere approfonditi i potenziali impatti indotti dall'attuazione dell'insediamento commerciale, con particolare riferimento alle componenti aria, rumore, consumi e

rifiuti, mobilità. Relativamente agli effetti sulla componente mobilità, si ritiene necessario prescrivere, inoltre, l'elaborazione di uno specifico approfondimento, che dovrà verificare l'efficienza ed il livello di servizio dell'attuale sistema viario e, eventualmente, prevedere i necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento della stessa.

- punto 2. "Ambiti prevalentemente extraresidenziali", si chiede di chiarire il concetto relativo alla possibilità di insediare, ad integrazione delle funzioni prevalenti, "spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie complessiva massima autorizzabile". In particolare, si chiede specificare cosa si intenda per "superficie massima autorizzabile" e come si configuri la superficie destinata al commercio (struttura di vendita, spaccio, show-room, ecc.).

- **Art. 14** *Ambiti per nuovi insediamenti residenziali (ANSR)* - In relazione all'ammissibilità degli insediamenti commerciali negli Ambiti per nuovi insediamenti residenziali - ANSR (art. 14); occorre precisare quali siano le tipologie dimensionali ed il settore merceologico insediabili all'interno degli stessi. Nel caso in cui risultino ammissibili strutture di media dimensione, occorre prescrivere che in sede di POC dovranno essere approfonditi i potenziali impatti indotti dall'attuazione dell'insediamento commerciale, con particolare riferimento alle componenti aria, rumore, consumi e rifiuti, mobilità. Relativamente agli effetti sulla componente mobilità, si ritiene necessario prescrivere, inoltre, l'elaborazione di uno specifico approfondimento, che dovrà verificare l'efficienza ed il livello di servizio dell'attuale sistema viario e, eventualmente, prevedere i necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento della stessa.

- **Art. 17** *Esercizi commerciali*, - si evidenzia quanto segue:

- Nei nuovi strumenti comunali (PSC, POC e RUE) dovranno essere inclusi i contenuti relativi alla pianificazione e programmazione sul commercio al dettaglio in sede fissa; tenendo conto di tale articolazione dei contenuti, risulta necessario modificare il testo del comma 1;

- comma 3 - fa riferimento alla programmazione provinciale degli insediamenti commerciale che inerisce alle grandi strutture di vendita; considerando che sul territorio comunale di Gossolengo non risulta esistente o prevista alcuna struttura di tali dimensioni, occorre eliminare il testo del citato comma 3.

- **Art. 19** *Ambiti di valore naturale e ambientale (AVN)* -

- comma 7 "Il reticolo idrografico" contiene un riferimento alla tavola QCB.03 che si ritiene debba essere invece sostituito dal riferimento alle tavole PSC.03 e PSC.02 (l'una contiene l'individuazione delle fasce fluviali, l'altra il loro accorpamento nelle aree di valore naturale e ambientale)

- commi 4, 5 e 7 - Poiché le norme di tutela devono essere univoche, con riferimento alle aree boscate, ai filari e siepi e al reticolo idrografico, è necessario e sufficiente nel presente articolo richiamare le norme delle NTS che disciplinano in maniera specifica tali elementi.

- comma 6 - Il comma relativo alle Reti Ecologiche richiama una tavola, la QC B11, nella quale non è riportata tale raffigurazione, ma tanto meno la tavola di PSC 02 raffigura tale tema, pertanto il presente comma, che attribuisce la rete ecologica tra le AVN, non ha alcun significato e pertanto va soppresso.

- comma 8 - Il comma in oggetto deve semplicemente contenere il richiamo alle aree del Parco che ricadono in tale ambito (zone B e C e aree contigua) citando l'applicazione delle norme contenute nella LR 19/09.

- **Art. 20** *Recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive* - Occorre verificare l'esigenza di tale norma, in quanto le aree interessate da attività estrattiva sono nel loro complesso disciplinate dal PAE e non pianificate con il POC. Inoltre i poli Estrattivi che interessano il comune ricadono nell'area contigua del Parco Regionale fluviale del Trebbia e sono pienamente compatibili nella rispetto della legge istitutiva dello stesso (LR 19/2009).

- **Art. 22** *Ambiti agricoli periurbani (AAP)* - Poiché il citato articolo in più commi stabilisce per tali ambiti un ruolo rispetto alla realizzazione della rete ecologica, tra l'altro in coerenza con quanto stabilito dal PTCP (artt. 59 e 67), se vengono confermati, è necessario che tali ambiti risultino nel disegno di rete ecologica comunale.

- **Art. 24** *Ambiti destinati ad attività estrattive* - La norma deve essere riscritta in quanto, secondo una prima verifica, le aree così individuate corrispondono a sedi di "Impianti fissi di lavorazione degli inerti" che di fatto vanno configurate quali attività produttive che è possibile mantenere all'interno del perimetro del Parco del Trebbia fino alla loro dismissione. Occorre comunque verificare quanto definito

dal PAE in riferimento alla loro eventuale proposta di dismissione e/o delocalizzazione. (riferimento integrazione QC sistema della pianificazione comunale di settore).

- **Art. 32 Fasce di rispetto alle infrastrutture** - Con riferimento al comma 6 "Zone di rispetto a depuratori", si evidenzia che il D.Lgs. n. 152/1999 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006 a cui di norma vanno quindi rivolti i rinvii in materia.

- comma 7 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua" e al comma 8 Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione" - al fine di facilitare il rispetto delle distanze dai corsi d'acqua pubblici e dalla rete consortile, si suggerisce di integrare il Piano (es. Tav. PSC.04) con l'individuazione cartografica del reticolo di riferimento, inserendo nella norma gli opportuni rinvii.

- comma 8 - Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione - si ritiene opportuno eliminare o rimodulare l'indicazione della distanza di 10 m dalla sponda del reticolo di bonifica poiché la disciplina di riferimento, dalle specifiche dettate dagli enti gestori, prevede distanze differenziate sulla base delle diverse modalità di classificazione dei tratti ed in ogni caso stabilite in via definitiva per ogni situazione locale in sede di singola realizzazione interferente. In tal senso, ogni indicazione contenuta nel PSC, cartografica o normativa, deve avere un esplicito carattere provvisorio. Si ritiene in ogni caso inammissibile la possibilità, indicata nella norma, di inserire successivamente nel Piano le suddette indicazioni puntuali tramite determina dirigenziale, stante che gli aggiornamenti del PSC sono comunque soggetti a procedura di Variante, art. 32 o 32-bis della L.R. n. 20/2000. E' tuttavia possibile per il Comune redigere sul tema in oggetto un documento tecnico ad uso interno, tramite provvedimenti dirigenziali o di Giunta.

La norma non considera le zone di rispetto ai pozzi, pure rappresentate nella tavola PSC.04 del Piano, la cui disciplina fa riferimento all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e comprende una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto. Si chiede pertanto di operare le opportune integrazioni.

- **Art. 34 Assetto vegetazionale** - E' opportuno che nell'art. 34 delle NTS tutti i disposti prescrittivi (P) contenuti negli art. 8 e 9 delle NTA del PTCP 2007 vengano riportati nel corpo normativo del PSC. Analogamente occorre che i disposti individuati come direttive (D) nei citati articoli del PTCP vengano disciplinati. Le "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP" in corso di emanazione da parte della Giunta provinciale offrono indicazioni in merito.

I contenuti del comma 6 sono specifici di un regolamento del verde

- **Art. 35 Corsi d'acqua** - Ai commi 1 e seguenti è improprio che la norma rinvii ad un elaborato del Quadro Conoscitivo e non, quando possibile, alle tavole di PSC che costituiscono riferimento unico per l'applicazione della disciplina (Tav. PSC.03). Il comma 1 è comunque scorretto nella sua formulazione, poiché sembra riferirsi esclusivamente agli invasi e non alla complessità delle aree di pertinenza fluviale tutelate, a cui la norma di fatto si rivolge. La disciplina delle aree di tutela fluviale presenta inoltre alcune sostanziali discrepanze rispetto alla norme sovraordinate vigenti. Tra le diverse situazioni di incongruenza si riscontrano anche alcune immotivate omissioni, come ad esempio l'assenza della disciplina della zona fluviale A3, presente nel territorio comunale. E' dunque necessario conformare la terminologia e la norma agli strumenti di pianificazione originari, operando un adattamento al contesto comunale solo quando opportuno.

- comma 10 - è necessario eliminare il riferimento alle fasce fluviali del PTCP 2000, ora superate e del resto non riportate nella citata cartografia. Occorre poi correggere la specificazione contenuta nel punto che fa riferimento alle fasce fluviali del PTCP 2007, in base alla quale queste ultime risulterebbero in salvaguardia, invece che pienamente vigenti, stante l'approvazione del Piano avvenuta più di un anno fa.

- comma 14 - relativo alla fascia fluviale C si fa riferimento alla verifica di accettabilità del rischio idraulico, quale condizione necessaria per l'ammissibilità di taluni interventi di trasformazione del territorio, come in effetti previsto dal PTCP in adeguamento alla pianificazione regionale e di bacino. Tuttavia, nel PSC non si è provveduto ad effettuare tale verifica che, si ricorda, dovendo riguardare tratti significativi del corso d'acqua e pervenire alla definizione di una disciplina delle diverse situazioni di rischio, riguarda la fase pianificatoria generale e non la fase attuativa dei singoli interventi. A tale proposito giova inoltre ricordare che la subordinazione ad una verifica di accettabilità è prevista anche in altre diverse situazioni di rischio potenziale (in particolare nelle fasce A e B e nei territori urbanizzati posti nelle aree di influenza fluviale), alle quali sarebbe opportuno estendere la suddetta verifica, al fine di evitare successive varianti del PSC nei casi previsti.

- comma 15 - pare riferirsi (sebbene con diversa denominazione) alla disciplina di cui all'art. 14 delle Norme PTCP, che tuttavia non trova ragione d'essere nell'ambito del PSC di Gossolengo, per le motivazioni già indicate relativamente alla tavola QCB.03, a cui si rinvia.

L'articolo deve riportare, per intero o tramite opportuni rinvii, anche la disciplina delle Fasce fluviali A, B e C del PAI che, in pendenza dell'Intesa di AdB sul PTCP, continuano ad operare in sovrapposizione alle Fasce fluviali del Piano provinciale, ciò facendo espresso riferimento alla cartografia di PSC che ne riporta l'individuazione (Tav. PSC.03).

- **Art. 36 Fattibilità geologica per le azioni di piano** - Al comma 1, quarto capoverso, sono presenti alcuni errori concettuali che occorrerà correggere. Non è chiaro, in particolare, se le indagini e gli approfondimenti previsti dalle classi di fattibilità siano relativi alla sola fase esecutiva (come sembra emergere anche da altri parti del piano, ad es. dall'elaborato QCB.00) oppure anche pianificatoria (il testo normativo definisce gli approfondimenti richiesti dalle diverse classi come propedeutici sia alla pianificazione che sia alla progettazione). In ogni caso, è proprio la Norma di PSC che deve stabilire se e quali approfondimenti geologici sono rinviati al POC/PUA o se invece si può ritenere che le analisi a supporto del PSC possano aver esaurito tutti gli approfondimenti necessari, salvo evidentemente quelli specifici della fase esecutiva. Questi ultimi infatti, con tutta evidenza, non sono più finalizzati a valutare la compatibilità e quindi l'opportunità dell'intervento, ma piuttosto a definire le modalità operative e a garantire il rispetto delle condizioni imposte dallo stato dei luoghi e dalla normativa tecnica per le costruzioni. Si ricorda, circa gli aspetti geologico-ambientali nella pianificazione comunale, che al PSC spettano sia le analisi generali di tutto il territorio comunale, a supporto del disegno strutturale del piano, sia le analisi più dettagliate e i necessari approfondimenti relativi ai territori urbanizzati e urbanizzabili, con funzione di relazione geologico-sismica preliminare ed eventualmente anche definitiva, per la fase pianificatoria, qualora si possa ritenere, date le caratteristiche del territorio e data la complessità degli studi già svolti, di non rinviare alcun approfondimento alle ulteriori fasi pianificatorie che precedono la realizzazione degli interventi. In ogni caso, che si ritengano le classi di fattibilità di questo PSC come esaustive di entrambe le funzioni sopra descritte (come pare dalla lettura combinata degli elaborati di piano) o che si ritenga di assumere una diversa impostazione, occorrerà che l'orientamento comunale emerga in tutta chiarezza dalla norma, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 38 relative agli aspetti sismici. In funzione delle scelte operate, occorrerà riconsiderare la valenza della Tav. QCB.12 ed eventualmente riabilitarla nell'ambito delle parti prescrittive del PSC.

- comma 4 - relativo alle classi di fattibilità 3 e 4, non si ritiene opportuno richiamare, ad integrazione della disciplina delle classi di fattibilità, la normativa delle fasce fluviali del PAI, la quale invece, in pendenza dell'Intesa di AdB sul PTCP, deve essere necessariamente assunta con carattere vincolante e prescrittivo, allo stesso rango ed in sovrapposizione di quella relativa alle fasce fluviali del Piano provinciale, come già indicato in merito al precedente art. 35. Appare invece accettabile la partizione nelle due sottoclassi di fattibilità 3a e 3b e la sua giustificazione legata al diverso regime vincolistico del PAI presente su dette aree, sebbene si riterrebbe preferibile precisare, nel testo in oggetto, la necessità di verificare contestualmente anche la disciplina delle fasce fluviali del PTCP, in quanto non sempre cartograficamente meno ampie e neppure normativamente meno restrittive. Si ritiene in ogni caso inopportuna la citazione della Delib. 11/05/1999, relativa all'adozione del Progetto di PAI, ormai ampiamente superata. Si chiede pertanto di operare le opportune modifiche.

Sulla base di quanto evidenziato con riferimento al comma 1 (e all'art. 38 ivi citato), al comma 4 si ritiene opportuno indicare gli effetti sismici anche per la classe 4 di fattibilità, sebbene dotata di possibilità di intervento relativamente limitate.

Se il Comune intende sfruttare le deroghe ammesse per la sua appartenenza alla Zona sismica 4 (si rinvia a quanto indicato con riferimento all'art. 38), per ognuna delle classi di fattibilità oppure per parte di esse, occorre specificare in norma che in questi casi la verifica dell'amplificazione locale e degli eventuali cedimenti o effetti di liquefazione sono comunque demandati alle fasi progettuali degli interventi di trasformazione. In caso contrario, occorrerà specificare l'obbligo di assolvimento in fase di pianificazione.

- **Art. 37 Risorse ed emergenze geologiche** - I contenuti indicati dalla norma si riferiscono a tematismi che non paiono presenti nel territorio di Gossolengo (geositi e sorgenti non captate) e a tavole il cui identificativo pare non pertinente alle codifiche assunte nel presente PSC. Per contro, il corpo normativo non considera le risorse idriche, ossia le tutele derivanti dal Piano regionale di Tutela delle Acque, come attuate dal PTCP, presenti nel territorio comunale. Si chiede pertanto di effettuare gli opportuni controlli e provvedere alle conseguenti correzioni, al testo e al titolo del presente articolo.

- **Art. 38 Analisi del rischio sismico** - La numerazione dei commi dovrà essere corretta in quanto visibilmente errata.

L'articolo dovrà essere modificato alla luce delle obiezioni sollevate sul tema relativamente a tutte le parti del PSC (illustrative, cartografiche e normative), nel rispetto della disciplina del PTCP (art. 33 delle Norme) e in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2008 e dalla D.A.L. n. 112/2007. Particolare attenzione dovrà essere posta alle indicazioni relative ai livelli di approfondimento sismico superiori al primo, esplicitando l'intenzione di avvalersi o meno delle deroghe concesse ai Comuni in Zona sismica 4 (che, si ricorda, costituiscono una facoltà e non un obbligo) e, nel secondo caso, espletare i debiti approfondimenti nell'ambito del PSC o definire a quali strumenti di pianificazione diversi dal PSC (POC o PUA) tali approfondimenti sono demandati.

- **Art. 41 Inquinamento luminoso** - Con riferimento all'art. 70 commi 3-6 delle NTA del PTCP e dei disposti regionali in materia, richiamati nel citato articolo, occorre prevedere un comma che specifichi la tutela delle "zone di protezione dall'inquinamento luminoso" che nel territorio del comune di Gossolengo sono riconducibili alla porzione di SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e di Parco Regionale Fluviale del Trebbia.

- **Art. 42 Campi fotovoltaici** - Relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, occorre aggiornare l'articolo secondo le disposizioni regionali emanate (D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 D.A.L. n. 51 del 26/07/2011) in attuazione delle Linee guida nazionali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 prevalgono su quelle del PTCP. In merito a quest'ultimo il Consiglio provinciale si è espresso con atto n. 76 del 30/09/2011.

Si evince inoltre che una disciplina così dettagliata troverebbe più idonea collocazione nel RUE.

- **Art. 44 Viabilità storica** - occorre portare a coerenza la norma con quanto di fatto individuato nelle tavole di PSC a seguito dell'accertamento e approfondimento effettuato nel QC.

- **Art. 45 Aree ed elementi di interesse archeologico.** - punto 5 - Bonifiche storiche di pianura - quanto scritto non può configurarsi quale norma.

- **Art. 47 Bio sostenibilità edilizia** - Gran parte del contenuto dell'articolo troverebbe più idonea collocazione nel RUE.

- **Art. 48 Interventi di mitigazione ambientale nella progettazione edilizia** - Gran parte del contenuto dell'articolo troverebbe più idonea collocazione nel RUE.

Oggetti non trattati

- E' necessario inserire un articolo che illustri, con riferimento alla presenza nel territorio comunale del Parco Regionale fluviale del Trebbia (LR 19/09), gli obblighi relativi alla necessità di acquisire il nulla-osta o il parere di conformità per interventi o previsioni pianificatore che insistono del perimetro o nell'area contigua del parco (art. 5, LR 19/09).

- E' necessario inserire un articolo che definisca sulla base dell'art. 67 delle NTA del PTCP e del disegno di rete ecologica comunale la Rete Ecologica locale.

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE E TERRITOIALE

Val.S.A.T. E Val.S.A.T. SINTESI NON TECNICA

112. Nel documento sono presenti alcuni refusi relativi alla denominazione degli strumenti urbanistici utilizzati nella regione Lombardia (Documento di Piano, Piano di Governo del Territorio –PGT-, ecc.), che è necessario eliminare.

113. In generale, si evidenzia che il processo di valutazione ambientale del PSC dovrà rispettare le disposizioni contenute nell'art. 98 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento allo sviluppo delle fasi procedurali illustrate al comma 6.

114. Capitolo 4

Con riferimento al testo riportato nell'ultimo periodo, si evidenzia che la ValSAT costituisce parte integrante dello strumento urbanistico e che essa fornisce un contributo alla costruzione del Piano in tutte le fasi della sua elaborazione. Pertanto, già il PSC adottato deve essere corredato dalle Schede di valutazione delle principali azioni di Piano. Quindi, risulta necessario inserire sin d'ora tali Schede nel documento di ValSAT, senza aspettare la "riformulazione della ValSAT "definitiva" a corredo del PSC nel momento in cui verrà approvato".

115. Capitolo 5

Il contenuto del Capitolo dovrà essere aggiornato ed integrato in coerenza ed a seguito della revisione richiesta per il Quadro Conoscitivo.

Inoltre, risulta necessario elaborare un elenco ed una illustrazione completi delle componenti ambientali da considerare nel processo di valutazione, ad esempio facendo riferimento a quelle riportate nell'ambito del documento di ValSAT del PTCP vigente (pag. 28).

A tale proposito, si evidenzia che tutte le attività del processo valutativo dovranno essere articolate in funzione delle componenti ambientali individuate, al fine di rendere più chiaro il percorso complessivo e garantire la correttezza dello stesso.

116. Capitolo 6

Come richiesto per le altre attività, anche l'analisi SWOT dovrà essere riarticolata in funzione delle componenti ambientali considerate.

117. Capitolo 7

La verifica di coerenza esterna consiste nell'attività di confronto (svolta, ad esempio, con l'ausilio di una matrice) tra gli obiettivi di PSC e quelli degli strumenti sovraordinati, che sostituiscono il contesto di riferimento nel quale si inserisce il PSC stesso.

Pertanto, occorre che tale fase di valutazione sia rivista, da un lato, tenendo conto degli obiettivi di tutti gli strumenti sovraordinati (v. ad esempio pag. 35 e seguenti della ValSAT del PTCP, con l'aggiunta di quelli del PTCP medesimo) e, dall'altro, esplicitando l'intera attività di verifica, considerato che nel testo attuale è riportato solamente l'esito della stessa.

118. Capitoli 8 e 9

In generale, si evidenzia che le attività di individuazione e valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del PSC devono essere precedute dallo sviluppo di alcune fasi:

- ✓ la definizione degli obiettivi specifici del PSC,
- ✓ la definizione e la valutazione delle alternative di Piano,
- ✓ la definizione delle azioni di Piano e la loro valutazione (verifica di coerenza interna);
- ✓ occorre, pertanto integrare il percorso di ValSAT svolgendo tali attività che, attualmente, risultano mancanti.
- ✓ Con particolare riguardo ai contenuti proposti nel testo, si evidenzia che:
- ✓ la stima degli effetti attesi deve essere illustrata con riferimento alle azioni di PSC, non agli obiettivi, quindi, con un livello di dettaglio maggiore (relativo sia alla previsione di Piano che all'impatto potenziale);
- ✓ la definizione delle più corrette azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale deve essere maggiormente dettagliata ed articolata per ognuna delle principali azioni del PSC ed a partire dalle componenti ambientali considerate.

119. Capitolo 10

L'attività di definizione dell'opzione zero deve essere condotta illustrando sinteticamente l'attuale assetto del territorio e dell'ambiente del contesto esaminato e delineandone un trend evolutivo che, naturalmente, non tenga conto delle previsioni proposte dal PSC.

Inoltre, la definizione dell'opzione zero deve essere finalizzata al confronto con uno o più scenari alternativi di PSC. In altre parole, tale attività (presa a prestito dalle procedure di VIA) costituisce lo strumento che consente di confrontare diversi scenari alternativi per giungere alla selezione di quello

maggiormente sostenibile. Risulta, pertanto, necessario integrare il contenuto del Capitolo 10 con lo sviluppo di tale fase procedimentale.

120. Capitolo 11

Come già anticipato a proposito del Capitolo 4, il documento di ValSAT deve essere completato con Schede descrittive e valutative delle principali azioni di PSC. In particolare, quelle proposte nel Capitolo 11 dovranno essere sostituite da una Schedatura relativa alle principali previsioni di Piano per la quale si propongono i contenuti minimi:

- ✓ denominazione dell'ambito/previsione,
- ✓ descrizione sintetica dell'ambito/previsione,
- ✓ illustrazione degli obiettivi specifici,
- ✓ descrizione dell'impatto potenziale,
- ✓ definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione articolate secondo le componenti ambientali considerate,
- ✓ giudizio sintetico di sostenibilità.

121. Capitolo 12

Per quanto concerne la definizione degli interventi di compensazione, occorre tenere conto di quanto disposto dall'art. 65 delle Norme del PTCP vigente.

122. Capitolo 13

Si suggerisce di rivedere il sistema degli indicatori, adottando un sistema semplificato degli stessi (nel numero e nella tipologia), che risulti rappresentativo della realtà territoriale di Gossolengo e costituito da elementi facilmente misurabili.

Inoltre, si chiede di integrare lo specifico paragrafo con l'illustrazione di Report periodici, che il Comune dovrà predisporre e rendere disponibili al pubblico.

Risulta necessario provvedere all'aggiornamento dell'elaborato Sintesi non Tecnica a seguito delle modifiche che saranno effettuate al documento di ValSAT del PSC.

123. Infine, si rammentano gli adempimenti di tipo amministrativo che dovranno essere effettuati dal Comune, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. relativamente all'invio di tutta la documentazione (documento di ValSAT, Sintesi non Tecnica, pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale ed osservazioni) alla Provincia che, in qualità di autorità competente per la VAS, dovrà formulare il Parere Motivato, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sul PSC.

VALUTAZIONI IN MERITO ALL'INCIDENZA

124. In sede di controdeduzioni è necessario provvedere all'approvazione della valutazione d'incidenza (con determina dirigenziale) sviluppando l'allegato tecnico della valutazione di cui allo schema 2 della DGR 1191/07. Eventuali prescrizioni che possono scaturire dalla valutazione devono essere integrate nell'apparato normativo del PSC. Lo studio d'incidenza e la determina di approvazione della valutazione d'incidenza devono essere parte integrante della VALSAT del Piano che verrà approvato.

Con riferimento alla tavola PSC 02 Aspetti strutturanti in cui è prevista una "rete ciclabile principale in progetto" che ricade anche internamente al SIC/ZPS IT4010016 e al Parco Regionale Fluviale del Trebbia si evidenzia la necessità di adeguarla alla progettualità prevista dal Parco, ente gestore del sito in oggetto.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 293 del 29/12/2011

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 3419/2011

**Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI GOSSOLENGO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 GIUGNO 2011, IN
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE
RISERVE.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna
ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 30/12/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 293 del 29/12/2011

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 3419/2011

**Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI GOSSOLENGO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 GIUGNO 2011, IN
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE
RISERVE.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 16/01/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale